

PS11783 - THERAPEUTIC BRACELET-CARATTERISTICHE TERAPEUTICHE

Provvedimento n. 28276

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 giugno 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), 23, lettera s), del Codice del Consumo da parte della società BIRO S.r.l.;

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO

Con richiesta di intervento pervenuta in data 20 maggio 2020, l'Associazione di consumatori Codacons ha segnalato la pubblicità del braccialetto magnetico denominato "Therapeutic bracelet", commercializzato tramite il sito *Internet therapeuticbracelet.net* dalla società BIRO S.r.l., con sede in San Marino, utilizzando *claim* che tendono ad avvalorare l'erronea convinzione che l'uso di tale braccialetto magnetico possa risultare efficace nei confronti di diverse patologie o malesseri fisici.

In particolare, il messaggio in esame, rinvenibile sul sito *Internet therapeuticbracelet.net*, pubblicizza la vendita ad euro 59,00 (invece di euro 119, grazie al "50% di sconto") del braccialetto magnetico "Therapeutic bracelet", riportando nella *home page* che la "magnetoterapia migliora il flusso sanguigno" e che tale braccialetto è "terapeutico" ed "aiuta ad avere un corpo sano perdendo peso". Nelle pagine successive si precisa, inoltre, che il magnetismo "è un metodo naturale utilizzato per mantenere il metabolismo attivo favorendo una sana perdita di peso e un bel fisico"; che "Agisce mobilizzando gli ioni positivi e negativi presenti all'interno e all'esterno delle cellule del nostro corpo, modificando così il potenziale di membrana e stimolando l'attività cellulare"; che è "Utile anche nei casi di insonnia, mal di testa, emicrania, artrite e nei dolori articolari".

Sotto le voci "TERAPEUTICO" e "BENESSERE NATURALE", si sostiene, rispettivamente, che il *Therapeutic bracelet* "Migliora la circolazione sanguigna, l'energia, l'equilibrio e la qualità del sonno. Molto più efficace dei braccialetti a ioni negativi" e che "La magnetoterapia aiuta da sempre l'uomo a recuperare in modo naturale la piena funzionalità ed il consueto benessere. I magneti portano un rapido beneficio a chi accusa dei malesseri e possono essere utilizzati ad ogni età essendo privi di controindicazioni".

Infine, in calce al titolo "COME FUNZIONA LA TERAPIA MAGNETICA", si afferma che "La magnetoterapia è una terapia non invasiva impiegata soprattutto nel trattamento del dolore e delle fratture ossee; è utilizzata anche per ridurre la cellulite, poiché sembra essere efficace per riassorbire gli edemi, migliorare la circolazione sanguigna e ridurre l'infiammazione. I campi elettromagnetici stimolano l'afflusso di sangue nella zona in cui vengono applicati, migliorando la circolazione sanguigna e diminuendo l'infiammazione. Questo rinnovato afflusso di sangue, aumentando la temperatura locale (+3°) produce una vasodilatazione che fluidifica un'eventuale contrattura favorendo:

- la produzione di sostanze antidolorifiche (endorfina);
- la stimolazione del metabolismo cellulare che aiuta la formazione delle particelle proteiche (aminoacidi);
- la stimolazione del sistema immunitario.

II. VALUTAZIONI

Gli elementi sopra descritti inducono a ritenere *prima facie* che la condotta contestata al professionista sia posta in essere in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), 23, lettera s), del Codice del Consumo.

In particolare, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, ad un primo esame la pratica appare scorretta, considerato che il professionista utilizza *claim* finalizzati ad attribuire una presunta efficacia terapeutica al prodotto pubblicizzato, in assenza di alcun riscontro da parte della comunità scientifica, in tal modo inducendo i consumatori più vulnerabili a causa di specifiche patologie o malesseri fisici da cui sono affetti, all'acquisto del citato braccialetto magnetico in base all'erronea convinzione che il suo uso possa risultare efficace a livello preventivo o terapeutico per la cura di diverse patologie o malesseri, quali insonnia, mal di testa, emicrania, artrite e dolori articolari, sovrappeso, cellulite e fratture ossee.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, si rileva che la pratica è ancora in atto, continuando quindi ad esercitare la sua potenzialità decettiva a scapito di un ampio novero di consumatori affetti dalle suindicate patologie o malesseri.

RITENUTO che, alla luce delle suesposte considerazioni, sussistano le esigenze di estrema gravità, urgenza e indifferibilità del provvedimento cautelare dell'Autorità ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento, consistenti:

i) nell'attualità della condotta contestata;

ii) nel coinvolgimento dei consumatori meno informati o vulnerabili a causa di specifiche patologie o malesseri fisici da cui sono affetti;

iii) nello sfruttamento di tale circostanza per indurre i consumatori sopra individuati all'acquisto del prodotto pubblicizzato;

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergano elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolari esigenze di indifferibilità al fine di impedire che la pratica commerciale sopra descritta - consistente nell'indurre i consumatori meno informati o vulnerabili a causa di specifiche patologie o malesseri fisici da cui sono affetti, tramite il sito *therapeuticbracelet.net*, ad acquistare il prodotto "*Therapeutic bracelet*" sul falso presupposto della sua presunta efficacia preventiva e/o terapeutica nei confronti di diverse patologie o malesseri fisici - continui ad essere diffusa nelle more dello svolgimento del procedimento di merito;

RITENUTO, dunque, che sussistano i presupposti per l'adozione di misure cautelari provvisorie ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento nei confronti del citato professionista con riferimento al sito *web therapeuticbracelet.net*;

DISPONE

a) che, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento, la società BIRO S.r.l., dalla data di comunicazione del presente provvedimento e nelle more del procedimento, elimini ogni riferimento alla presunta efficacia preventiva e terapeutica del prodotto denominato "*Therapeutic bracelet*", pubblicizzato e commercializzato attraverso il sito *therapeuticbracelet.net*, nei confronti di diverse patologie o malesseri fisici;

b) che il professionista presenti, entro tre giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, una relazione che dia conto delle iniziative assunte in ottemperanza a quanto disposto *sub a)*;

c) che la parte interessata possa, entro sette giorni dalla notifica del presente provvedimento, presentare memorie scritte e documenti;

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b)*, del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE f.f.
Gabriella Muscolo